SEGRETERIE REGIONALI UMBRIA

***Referendum Armonizzazione Contratto aziendale Busitalia* Srl**

" Le ragioni del NO "

Permessi sindacali

OGGI

I permessi per motivi sindacali vengono concessi in virtù di un monte ore nazionale
I permessi per motivi sindacali non danno diritto a nessuna retribuzione aggiuntiva

DOMANI

Dall' Art. 8 - CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE BUSITALIA

Art. 8 Permessi per motivi sindacali

3. Le Organizzazioni Sindacali che ne hanno titolo, dispongono di un monte ore annuo di permessi retribuiti per motivi sindacali, da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno, calcolato come somma dei seguenti criteri e rispettivi parametri rilevati al 31 ottobre dell'anno precedente a quello considerato:

a) 6 (sei) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartire tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ai sensi dell'art. 27 CCNL 23 luglio 1976 e successivi accordi di rinnovo nonché il presente accordo, secondo quanto dalle stesse congiuntamente comunicato all'azienda a seguito della stipula dell' accordo medesimo;

b) 2 (due) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartire pariteticamente per ognuna delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo e, ricorrendo il requisito ivi previsto, in aggiunta a quanto fissato alla lett. a) del presente comma 3.;

c) 4 (quattro) ore per ogni dipendente di BUSITALIA, da ripartite tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo in proporzione al numero degli iscritti rispettivamente risultante dalle deleghe in atto ai sensi dell'art. 9 (*Contributi Sindacali*) del presente accordo per ognuna di esse, in aggiunta a quanto previsto alla lett. b) del presente comma 3..

7. del presente accordo, è riconosciuto, in **aggiunta alla retribuzione giornaliera fissa** e in funzione della qualifica rivestita, il seguente trattamento aziendale:

• Conducenti - indennità di cui all'art. 74 (*Indennità legate alla prestazione giornaliera*), comma 2.;

- specifica indennità giornaliera denominata ***"indennità perequativa"*** il cui importo unitario giornaliero, convenzionalmente calcolato sul 50% della media ponderale delle indennità variabili, è **di euro 5,00 (cinque/00**) lordi e non utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto di lavoro.

- utilità di tale giornata ai fini del raggiungimento della soglia utile per il riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 73 (*Indennità mensili non rientranti nella retribuzione normale*), commi 1. o 2., a **condizione che, nel mese interessato, vi siano almeno tre giorni di effettiva prestazione lavorativa.**

ESEMPI

Se come sindacalista **lavoro solamente 3 giorni** in un mese e faccio **23 permessi sindacali**, avrei in busta paga un importo lordo di **€ 115.00**.

AZIENDA	LETTERA a) art. 8 comma 3	LETTERA b) art. 8 comma 3	LETTERA c) art. 8 comma 3
AZIENDA CON 1300 DIPENDENTI	7800 ore di permesso da ripartire ai sensi Art. 27 CCNL 23 Luglio 1976	2600 ore di permesso da ripartire pariteticamente tra organizzazioni sindacali stipulanti il seguente accordo	5200 ore di permesso da ripartire proporzionalmente al numero degli iscritti al sindacato

TOTALE ORE PERMESSI	15600 ORE
1600 ORE DI PERMESSO = UN DISTACCATO CIRCA	PARADOSSALMENTE QUASI 10 DISTACCATI